



ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA - NAPOLI

SEZIONE IV

MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO R.G. n. 2646/2022

^^^

PER: DIPINO DALILA (C.F.: DPNDLL92B62H703V), nata a Salerno il 22/02/1992 e residente a Leonhardstrasse 13, 8001 Zurigo, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso (C.F.: NSADNC65M03H501Z), come da mandato in calce al ricorso introduttivo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del medesimo in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B - 00187, che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (Fax: 06.42.00.56.58; PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org);

- Ricorrente-

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, GIÀ M.I.U.R., in persona del Ministro *pro tempore* - **U.S.R. PER LA CAMPANIA**, in persona del Direttore Generale *pro tempore*, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, ed ivi domiciliati *ex lege* in Via Armando Diaz n. 11 (80134), con notifica PEC al seguente indirizzo: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it;

- Resistenti-

SI NOTIFICA AD UN CONTROINTERESSATO: LETTIERI VALENTINA, elettivamente domiciliata in Vico Parrettari n. 62 (80133), Napoli.

^^^

PER L'ANNULLAMENTO:

1. Del D.D.G. prot. n. 29193 del 19.07.2022 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha pubblicato la graduatoria di merito della procedura concorsuale di cui al D.D. M.I. n. 499/2020 per la classe di concorso "A022 – Italiano, Storia, Geografia, nella scuola secondaria di I grado" per la regione Campania, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo della ricorrente;

2. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.

E DI QUELLI CHE SONO GIÀ STATI OGGETTO DI IMPUGNAZIONE CON IL RICORSO PRINCIPALE:

1. Del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale il Ministero dell'Istruzione ha decretato il mancato superamento della prova scritta sostenuta in data 21.03.2022 dalla ricorrente per la classe di concorso "A022- Italiano, Storia, Geografia nella Scuola Secondaria di I grado" per la Regione Campania, in relazione al concorso ordinario di cui al D.D. n. 499/2020, come modificato ed integrato dal D.D. n. 23/2022;
2. Dei quiz predisposti e somministrati dal Ministero dell'Istruzione per l'espletamento della prova scritta della procedura concorsuale in oggetto, in quanto viziati poiché non conformi alle linee guida e ai quadri di riferimento per la classe di concorso di appartenenza di parte ricorrente;
3. Del D.D.G. prot. n. 5025 del 06.04.2022 con il quale il Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per la Campania ha pubblicato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale e il relativo calendario per la classe di concorso di appartenenza della ricorrente, nella parte in cui non è inserito il suo nominativo;
4. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.

Con espressa riserva di impugnare la graduatoria finale per la classe di concorso "A022" di appartenenza della ricorrente, non ancora pubblicata.

PREVIA DECLARATORIA IN VIA CAUTELARE:

Ordinare all'Amministrazione resistente di ammettere la ricorrente allo svolgimento della prova orale del concorso ordinario, per la classe di concorso "A022" di appartenenza.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

- La ricorrente, in qualità di docente che ha partecipato alla procedura indetta con D.D. M.I. n. 499/2020, adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento con il quale l'Amministrazione resistente decretava il mancato superamento della prova scritta sostenuta in data 21.03.2022 per la Regione Campania.

- In particolare, la ricorrente otteneva il punteggio di 68,00/100 e dunque veniva esclusa per una domanda dalla partecipazione alla prova orale del concorso in oggetto.
- La ricorrente rappresentava la manifesta illegittimità dell'esclusione subita, tenuto conto che l'Amministrazione resistente ha inserito all'interno dei quesiti risposte che non possono considerarsi univocamente corrette.
- Si precisa ancora in tale sede che l'esclusione subita dalla ricorrente è stata determinata unicamente dalla errata predisposizione dei quesiti realizzata dal Ministero dell'Istruzione, il quale ha individuato come corrette risposte che non possono univocamente considerarsi come tali.
- Difatti, per soli due punti corrispondenti alla positiva risposta ad una domanda, la ricorrente non veniva inserita all'interno della graduatoria di merito pubblicata in data 19.07.2022, che in tale sede si impugna (**cf. doc. 1: D.D.G. M.I. – U.S.R. per la Campania prot. n. 29193 del 19.07.2022**).
- Per quanto esposto la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, senza alcuna rinuncia alle censure già sollevate ed ai motivi di impugnazione oggetto del ricorso principale, che si intendono in tale sede richiamati ed ai quali ci si riporta integralmente, ricorre con motivi aggiunti innanzi a Codesto Ecc.mo TAR chiedendo l'annullamento della graduatoria di merito del concorso ordinario di cui al D.D. n. 499/2020 per la sua classe di concorso di appartenenza, per i seguenti motivi di

DIRITTO

ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEI QUESITI E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO NEI CONFRONTI DELLA RICORRENTE. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE DEL D. LGS. N. 165/2001. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ IN SEDE DI PROVA CONCORSUALE.

Si precisa ancora come la mancata ammissione della ricorrente alla prova orale del concorso ordinario docenti sia stata determinata dal mancato rispetto, da parte del Ministero resistente, dei criteri individuati nei "Quadri di riferimento per la valutazione

della prova scritta”, condizione che ha determinato la predisposizione dei quesiti da parte del Ministero in maniera non conforme.

Si rammenta difatti che il Ministero resistente ha considerato come giuste risposte invece errate, o ha inserito nello stesso quesito più risposte corrette.

Si richiamano i motivi già posti a sostegno delle censure di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio, tenuto conto che la ricorrente è stata ampiamente pregiudicata nei quesiti n. 33) e 39) in relazione ai quali, per i motivi che saranno di seguito esposti, si ritiene che l'Amministrazione resistente debba procedere rispettivamente per la n. 33) alla individuazione della corretta risposta mentre per la n. 39) all'annullamento della predetta.

1. QUESITO N. 33:

DOMANDA 33

Da' be' rami scendea

(dolce ne la memoria)

una pioggia di fior' sovra 'l suo grembo;

et ella si sedea

humile in tanta gloria,

coverta già de l'amoroso nembo.

Qual fior cadea sul lembo,

qual su le treccie bionde,

ch'oro forbito et perle

eran quel dì a vederle;

qual si posava in terra, et qual su l'onde;

qual con un vago errore

girando pareva dir: Qui regna Amore.

Nella citazione della IV stanza della canzone di Francesco Petrarca *Chiare, fresche e dolci acque*, quale verso costituisce l'inizio della sirima?

a	<i>Qual fior cadea sul lembo</i>	X
b	<i>Qual con un vago errore</i>	
c	<i>Da' be' rami scendea</i>	
*d	<i>Qual su le treccie bionde</i>	

Punteggio: 0,00

La ricorrente forniva la risposta “*Qual fiore cadea sul lembo*”, mentre veniva considerata corretta quella “*Qual su le treccie bionde*”.

La domanda n. 33 richiedeva di individuare il verso che costituisce l'inizio della sirima (o sirma) nella IV stanza della canzone di Francesco Petrarca *Chiare, fresche e dolci acque*.

Il verso "Qual fior cadea sul lembo" è tradizionalmente indicato come la *chiave* della stanza che, tuttavia, non ha una classificazione univoca. Sebbene sia da alcuni considerata un verso autonomo, molti altri studiosi la considerano parte integrante della sirima, di cui costituisce il primo verso, in funzione di collegamento (*concatenatio*) con la *fronte* o il secondo *piede* della canzone.

Si veda a tal proposito Ciociola, Marcello, alla voce "Canzone", in *Enciclopedia dell'italiano*, diretta da Raffaele Simone, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, vol. I, 2010, p. 171: "A partire da Dante, è frequente che il primo verso della sirima rimi con l'ultimo del secondo piede (*concatenatio*)".

In particolare, riguardo alla struttura metrica della canzone petrarchesca in oggetto *Chiare, fresche e dolci acque*, disponiamo della dettagliata descrizione di Pietro G. Beltrami, rinomato professore di Filologia romanza, nonché uno dei maggiori esperti attualmente in circolazione di metrica italiana, autore di svariati manuali di metrica, adottati come testi di riferimento in numerosi corsi di laurea. Nel suo volume *Gli strumenti della poesia*, Bologna, Il Mulino, 1996; Nuova ed. 2002, Beltrami descrive la canzone antica o petrarchesca (§§ 153-164), facendo riferimento specifico al componimento *Chiare, fresche e dolci acque*. Si riporta di seguito la scansione metrica fornita da Beltrami (p. 100) (Cfr. doc. 7 ricorso introduttivo):

I piede	a	Chiare, fresche et dolci ACQUE,	
	b	ove le belle mEMBRA	
	C	pose colei che sola a me par dONNA;	
Il piede	a	gentil ramo ove piACQUE	
	b	(con sospir' mi rimEMBRA)	5
	C	a lei di fare al bel fiancho colONNA;	
sirma	c	herba et fior' che la gONNA	
	d	leggiadra ricovERSE	
	e	co l'angelico sENO;	
	e	aere sacro, serENO,	10
	D	ove Amor co' begli occhi il cor m'apERSE:	
	f	date udienza insiEME	
	F	a le dolenti mie parole estrEME.	
I piede	a	S'egli è pur mio destINO,	
	b	e 'l cielo in ciò s'adOPRA,	15
	C	ch'Amor quest'occhi lagrimando chiUDA,	
Il piede	a	qualche gratia il meschINO	
	b	corpo fra voi ricOPRA,	
	C	e torni l'alma al proprio albergo ignUDA.	
sirma	c	La morte fia men crUDA	20
	d	se questa spene pORTO	
	e	a quel dubbioso pASSO:	
	e	ché lo spirito IASSO	
	D	non poria mai in più riposato pORTO	
	f	né in più tranquilla FOSSA	25
	F	fuggir la carne travagliata et l'OSSA.	
. . .			
congedo	D	Se tu avessi ornamenti quant'ài voglia,	66
	f	potresti arditamente	
	F	uscir dal boscho, et gir in fra la gENTE.	

Escludendo il *congedo*, secondo Beltrami (§ 155, p. 101; § 158, p. 102), ogni stanza è articolata in due parti principali: la prima è costituita da due *piedi* (oggi per lo più nota come *fronte*); la seconda, detta *sirma*, non può essere suddivisa ulteriormente, motivo per il quale è detta *indivisibile*. Riprendendo le parole di Beltrami (§ 159, p. 102): “Nell’esempio, **il primo verso della sirma rima con l’ultimo del secondo piede**. Questa rima si dice *concatenatio* [concatenazione], e si è stabilizzata con Dante; dopo di

lui è raro che manchi (è sempre presente in Petrarca). La stessa figura è detta anche **chiave**” [grassetto aggiunto]. Com’è chiaro dal passo riportato, nei manuali specializzati la *chiave* è considerata parte della sirma, di cui rappresenta il primo verso, e non un elemento a sé stante.

Tale ripartizione è accolta in numerosi manuali di metrica e di storia della letteratura italiana nonché nelle principali edizioni critiche del *Canzoniere* di Petrarca. Si vedano i seguenti esempi, raggruppati per tipologia:

▪ Manuali di metrica in uso nelle università (Cfr. doc. 8 ricorso introduttivo):

- Beltrami, Pietro, *La metrica italiana*, Bologna, Il Mulino, 1991, Nuova ed. 1994, p. 61.
- Elwert, W. Theodor, *Versificazione italiana dalle origini ai giorni nostri*. Firenze, F. Le Monnier, 1973, p. 119.
- Orlando, Sandro, *Manuale di metrica italiana*. Bompiani, 1993, pp. 107-111.
- Pazzaglia, Mario, *Manuale di metrica italiana*, Sansoni Editore, 1990, pp. 97-98.

▪ Manuali di storia della letteratura italiana (molti di questi in uso nelle università) (Cfr. doc. 9 ricorso introduttivo):

- Contini, Gianfranco, *Letteratura italiana delle origini*, Italia, Rizzoli Libri, 2013, p. 595.
- Baldi, Guido, Giusso, Silvia, Razetti, Mario, Zaccaria, Giuseppe, *I classici nostri contemporanei*, vol. 1, Paravia, 2016.
- Luperini, Romano, Cataldi, Pietro, Marchiani, Lidia, Marchese, Franco, *Liberi di interpretare*, vol. 1A, Palumbo editore, 2019, p. 112.
- Segre, Cesare, Martignoni, Clelia, *Guida alla letteratura italiana: testi nella storia*, Milano, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori, 1991, p. 619.
- Tellini, Gino, *Letteratura italiana. Un metodo di studio*, Firenze, Le Monnier Università, 2011, p. 53.
- Terrile, Alessandra, Biglia, Paola, Terrile, Cristina, *Zefiro. Letteratura italiana. Dalle origini al Cinquecento*, vol. 1, Paravia, pp. 527-528.

▪ Edizioni critiche del Canzoniere (Cfr. doc. 10 ricorso introduttivo):

- Bettarini, Rosanna (a cura di), edizione critica *Canzoniere. Rerum Volgarium Fragmenta*, Torino, Giulio Einaudi Editore, 2005, p. 590.

- Savoca, Giuseppe (a cura di), edizione critica *Rerum Volgarium Fragmenta*, Firenze, Leo S. Olschki 2008, p. 209.

Secondo tali autori le strofe della canzone petrarchesca e in particolare di *Chiare, fresche e dolci acque* sono costituite da due piedi *abC* e una sirma *cdeeDfF*, comprendente la chiave.

Seguendo, dunque, le indicazioni appena riportate sulla scansione della canzone petrarchesca, la stanza riprodotta nella domanda 33 dovrebbe essere così suddivisa:

I piede	a	Da' be' rami scendEA	40
	b	(dolce ne la memORIA)	
	C	una pioggia di fior' sovra 'l suo grEMBO;	
II piede	a	et ella si sedEA	45
	b	humile in tanta glORIA,	
	C	coverta già de l'amoroso nEMBO.	
sirma	c	Qual fior cadea sul IEMBO,	50
	d	qual su le treccie biONDE,	
	e	ch'oro forbito et pERLE	
	e	eran quel dì a vedERLE;	
	D	qual si posava in terra, et qual su l'ONDE;	
	f	qual con un vago errORE	
	F	girando pareva dir: Qui regna AmORE.	

Il verso iniziale della sirma risulta quindi il v. 46 "Qual fior cadea sul lembo", ovvero la risposta fornita e non il v. 47 "qual su le treccie bionde", ossia la risposta indicata come corretta dal Ministero.

In conclusione, si riconosce che per tradizione è invalso l'uso di considerare separatamente il verso *chiave*, come fanno molti manuali; tuttavia, altrettanti manuali, tra cui saggi specialistici redatti da **alcuni tra i più autorevoli filologi italiani, sostengono**

che nella canzone petrarchesca la *chiave* sia parte della sirma e ne costituisca il primo verso.

Pertanto, poiché la risposta considerata corretta dal Ministero non è l'unica possibile (se non anche la meno rigorosa), si chiede di riconoscere come risposta corretta la risposta "Qual fior cadea sul lembo".

Tale prospettiva è confermata, del resto, anche da eminenti filologi e linguisti contemporanei come il Prof. Beltrami, Professore emerito dell'Università di Pisa, già Professore ordinario di "Filologia e linguistica romanza" e il Prof. Massimo Arcangeli, professore ordinario di Linguistica italiana presso la Facoltà di Lingue e Letterature straniere dell'Università di Cagliari i quale, nelle perizie rese che si allegano in atti, hanno riconosciuto quanto in tale sede espresso (Cfr. doc.ti 11-12 ricorso introduttivo).

Alla luce di quanto sopra espresso, si chiede all'Ecc.mo T.A.R. adito di ordinare alla resistente Amministrazione la rivalutazione del quesito n. 33), al fine di considerare come corretta la risposta fornita dalla ricorrente, in aggiunta se non in luogo di quella individuata dal Ministero.

2. QUESITO N. 39:

DOMANDA 39

"Se insistiamo a tenere il volume così alto, non ci faranno venire più a suonare in questo spazio".

In quale funzione è usato il verbo *fare* nel periodo precedente?

a	Ausiliare	
b	Fraseologica	X
*c	Causativa	
d	Servile	

Punteggio: 0,00

Il Ministero ha indicato come risposta corretta quella di cui alla funzione "*Causativa*", in luogo di quella fornita dalla ricorrente "*Fraseologica*".

La risposta indicata come corretta dal Ministero non può considerarsi tale in quanto, **negli studi del settore, la classificazione del verbo “fare” non risulta univoca né la sua funzione in questo periodo può ritenersi causativa.**

Riguardo alla classificazione, innanzitutto, il verbo *fare* + infinito **non riceve da tutte le grammatiche in circolazione la stessa collocazione** (Cfr. doc. 13 ricorso introduttivo).

Per alcuni manuali sarebbe da ricondurre ai verbi fraseologici, di cui le costruzioni *fare* e *lasciare* + infinito con valore causativo costituiscono talvolta una sottocategoria. Si vedano ad esempio i seguenti manuali, tra i più diffusi nelle scuole:

- G. Pittàno, M. Anzi, L. Gerosa, *Una per tutti. Grammatica della lingua italiana*, Torino, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, 2013.
- M. Sensini, *In chiaro. Dalle conoscenze alle competenze linguistiche*, Milano, 2014.
- R. Zordan, *A rigor di logica*, Milano, Fabbri, 2019.

Per altri, i verbi *fare* e *lasciare* devono essere classificati come verbi *modali* o servili. Si veda ad esempio:

- P. Trifone, M. Palermo, *Grammatica italiana di base*, Bologna, Zanichelli, 2014, p. 130.

Si tenga presente che i termini *servile* e *modale* sono intercambiabili. Si veda al tal proposito Serianni, Luca (2000). *Italiano: grammatica, sintassi, dubbi*, con la collaborazione di Alberto Castelvechio. Milano, Garzanti, p. 279, in allegato.

Pertanto, in assenza di una bibliografia di riferimento fornita ai candidati, per tale quesito sarebbero possibili più risposte (causativa, servile, fraseologica), a seconda del manuale adottato, facendo venire meno il requisito dell'univocità della risposta.

Inoltre, entrando nel merito specifico della domanda, che riguardava la **funzione** del verbo *fare*, il quesito fa chiaramente confusione tra i diversi livelli dell'analisi linguistica, sovrapponendo il livello della forma (cioè la sintassi) a quello della funzione (ovvero la semantica).

Infatti, se sul piano sintattico la costruzione in oggetto può definirsi causativa (essendo costruita con la forma *fare*+infinito), dal punto di vista semantico **la sua funzione non risulta causativa**.

La costruzione con *fare* in questo periodo è da classificare, infatti, come **‘falsa’ causativa**, secondo la definizione del linguista Raffaele Simone, professore emerito dell’Università Roma Tre, ordinario di Linguistica generale prima all’Università “La Sapienza” di Roma, poi a Roma Tre, dottore honoris causa all’Università di Lund, nonché Accademico della Crusca.

Lo studioso, infatti, sulla base del loro valore semantico, distingue le costruzioni (sintatticamente) causative in più tipi. Si vedano Simone, Raffaele, voce “causativa, costruzione”, in *Enciclopedia dell’Italiano*, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, fondata da Giovanni Treccani, 2010, p. 193 e Simone, Raffaele & Cerbasi, Donato, *Types and diachrony of Romance causatives*, “Romanische Forschungen”, 113, H. 4, 2001, pp. 441-473 (Cfr. doc. 14 ricorso introduttivo).

Affinché una certa costruzione possa definirsi una ‘vera’ causativa devono essere presenti due agenti, l’Iniziatore (colui che istiga l’azione) e l’Esecutore (colui che esegue l’azione), i quali intrattengono un rapporto di natura gerarchica, in cui l’Iniziatore esercita un potere tale da indurre l’Esecutore a compiere un’azione (Simone 2010, p. 192). Dagli esempi (28) “l’imperatore fece costruire una flotta ai marinai” e (29) “il comandante ha fatto spostare il reggimento in un altro reparto” riportati da Simone (2010, p. 193), si evince che l’Iniziatore (rispettivamente l’imperatore e il comandante) ha un elevato grado di controllo sull’Esecutore, ma un modesto livello di azione (comanda, impone, obbliga), mentre l’Esecutore non ha alcun controllo sull’azione, è solo colui che la esegue (costruisce, sposta). In altre parole nelle costruzioni causative propriamente dette si “codifica un alto grado di forza causativa tra un Iniziatore e un Esecutore” (Simone, 2010, p. 193).

Tali requisiti non sono rintracciabili nel periodo specifico oggetto della domanda: “non ci faranno venire”, dove l’Iniziatore dell’azione *venire* è rappresentato dal soggetto sottinteso “loro”, mentre l’Esecutore corrisponde a “ci” (ovvero noi). In questo caso,

infatti, l'Iniziatore **non causa** l'azione dell'Esecutore, che risulta piuttosto beneficiario dell'azione (Simone & Cerbasi, 2001, p. 458). Pertanto, **la forza causativa esercitata dall'Iniziatore risulta nulla**.

Inoltre, il presunto Esecutore esercita un certo potere sul conseguimento del beneficio ("se insistiamo a tenere il volume così alto [...]"), aspetto che non è ammesso nelle costruzioni causative propriamente dette.

Un'ulteriore criticità è rappresentata dal fatto che l'Iniziatore in "non ci faranno venire" non è identificabile con certezza. Poiché il verbo *faranno* è espresso alla terza persona plurale, potrebbe essere interpretato anche come una forma verbale impersonale, rendendo ancora più sfumato il concetto di Iniziatore, necessario affinché la costruzione sia classificata come causativa in senso proprio.

Per tutti questi motivi, l'esempio utilizzato nel quesito in oggetto ("non ci faranno venire") deve essere ricondotto alla casistica delle **'false' causative, definite come "costruzioni che, pur avendo l'aspetto esterno di una causativa, non codificano una situazione di controllo dell'Iniziatore sull'Esecutore"** e per le quali Simone fornisce gli esempi (21a) "la zia ha fatto mangiare al nipote una buonissima torta", (21b) "la zia fa trovare la cena pronta a suo nipote", (21c) "fatemi avere notizie" e (22d) "mi fai lavare le mani?" (Simone, 2010, p. 193).

In altre parole, nel periodo in oggetto il verbo *fare* appare svuotato da ogni valore imperativo, andando a costituire una delle tante costruzioni lessicali complesse (dette anche verbi *polirematici* o *sintagmatici*) molto comuni in italiano, come *far sapere*, *far vedere*, *far avere*, *far credere*, ecc... che si comportano come predicati unici (Simone, 2010, p. 193).

Infine, il ricorso alla costruzione di *fare + venire* sembra servire più che altro per rendere *venire*, normalmente intransitivo, un verbo transitivo. Anche questa è una caratteristica tipica delle 'false' causative, come risulta dagli esempi (23) e (24) della voce già citata: "hanno finalmente fatto partire [transitivo] il treno" e "a che ora fanno uscire [transitivo] i bambini da scuola?" (Simone, 2010, p. 193). Insomma, riprendendo ancora

una volta le parole di Simone (2010, p. 193): **“l’italiano tende a estendere l’uso delle causative ben al di là della codifica di situazioni realmente causative”**.

Dal momento che nella domanda era chiesta la **funzione** del verbo *fare* e non il tipo di costruzione e poiché il valore causativo espresso dalla costruzione è nullo, la risposta di cui alla lettera sub c) non può ritenersi corretta, con la conseguenza che l’intero quesito dovrebbe essere annullato.

Di conseguenza, tenuto conto di tutta la documentazione richiamata dalla ricorrente nel ricorso introduttivo, non vi sono motivi per escludere l’esattezza delle risposte fornite dalla medesima, con conseguente attribuzione del punteggio ulteriormente spettante.

Il danno patito da parte ricorrente è evidente se solo si considera che la medesima, qualora avesse ottenuto la legittima valutazione del proprio elaborato, avrebbe superato la prova scritta del concorso ordinario, in considerazione del punteggio di 68,00/100 punti laddove, per l’accesso alla prova orale, era richiesto il voto di almeno 70,00/100.

La condotta del Ministero dell’Istruzione è meritevole di essere censurata dall’Ill.mo T.A.R. adito, considerato che la docente odierna ricorrente, con l’attribuzione del corretto punteggio in relazione anche solo in relazione ad una delle domande poste all’attenzione dell’Ill.mo T.A.R. adito, avrebbe ottenuto la votazione complessiva di 70,00/100 e dunque partecipato alla prova orale.

Ciò impone una riflessione anche in ordine alla cosiddetta “prova di resistenza”. Come avvalorato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato: *“In presenza di controversie aventi ad oggetto selezioni pubbliche, non si può prescindere dalla verifica della c.d. prova di resistenza, con riferimento alla posizione della parte ricorrente rispetto alla procedura le cui operazioni sono prospettate come illegittime, dovendosi dichiarare inammissibile il gravame laddove, in esito ad una verifica a priori, risulti che la parte ricorrente non otterrebbe il bene-interesse per cui lotta, in caso di accoglimento del ricorso”* (cfr. sentenza Consiglio di Stato n. 2304/2022; sentenza Consiglio di Stato n. 881/2022).

Nel caso di specie, con il riconoscimento della erroneità della valutazione anche di un solo quesito in relazione alla prova scritta sostenuta dalla ricorrente, la medesima potrebbe avere accesso alla prova orale e dunque aspirare alla immissione in ruolo.

Tanto è sufficiente per riconoscere la manifesta fondatezza del ricorso in tale sede azionato, avendo la ricorrente pieno diritto alla rivalutazione del proprio elaborato, ai fini della ammissione alla prova orale del concorso ordinario in oggetto.

^^^

Per quanto sin qui esposto la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa
rassegna le proprie

CONCLUSIONI

VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA - NAPOLI:

NEL MERITO

ACCOGLIERE il ricorso principale ed i presenti motivi aggiunti e disporre l'annullamento dei provvedimenti impugnati, con ordine in capo al Ministero dell'Istruzione di ammettere la ricorrente allo svolgimento della prova orale del concorso in oggetto.

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

^^^

Ai fini del pagamento del C.U. si dichiara che il presente ricorso per motivi aggiunti in materia di pubblico impiego sconta il pagamento del contributo unificato pari ad € 325,00.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

1. D.D.G. M.I. – U.S.R. Campania prot. n. 29193 del 19.07.2022.

Salvo ogni altro diritto.

Roma, 07/10/2022

Avv. Domenico Naso



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni, regolamento recante «norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, che prevede l'indizione di un concorso ordinario, su base regionale, per titoli ed esami, per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado;

VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione 20 aprile 2020, n. 201, recante “Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione del 21 aprile 2020, n. 499, recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione 3 giugno 2020, n. 649, recante “Modifica del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2020, n. 44;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione 01 luglio 2020, n. 749, recante “Disposizioni integrative al decreto 21 aprile 2020, n. 499”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2020, n. 51;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione 11 giugno 2021, n. 826, recante disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041;

VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione 9 novembre 2021, n. 326, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno”;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione 5 gennaio 2022, n. 23, recante “Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499”;

VISTO l'art. 3 del D.D. 499/2020, che disciplina i requisiti di ammissione dei candidati;

VISTO l'art. 3 del D.D. 23/2022, concernente le prove di esame del concorso;

VISTO l'Allegato A al D.M. 326/2021, concernente i programmi concorsuali;

VISTO l'Allegato B al D.M. 326/2021, relativo alla valutazione dei titoli;



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI

VISTO l'art 15, comma 1, del D.D. 499/2020 inerente alle modalità di compilazione delle graduatorie di merito;

VISTO l'art.7, comma 7 del D.D. n. 23/2022, alla cui stregua il superamento di tutte le prove concorsuali costituisce abilitazione all'insegnamento per le relative classi di concorso;

VISTO l'art. 7, comma 4, lettera e) dell'O.M. n. 112 del 6.05.2022;

VISTO l'art 47 comma 11 del D.L. n. 36/2022, così come modificato dalla Legge di conversione n. 79/22, che dispone quanto segue *“Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d), e comma 15, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021».*

VISTE le graduatorie di merito compilate dalla Commissione esaminatrice conformemente a quanto disposto dall'art. 7 del D.D. 23/2022 e dall'art 47 comma 11 del D.L. n. 36/2022, così come modificato dalla Legge di conversione n. 79/22;

VISTO l'art. 2 del D.D. 499/2022 che statuisce quanto segue: *“L'Allegato 2 individua gli USR responsabili delle distinte procedure concorsuali. Nell'ipotesi di aggregazione territoriale delle procedure, disposte ai sensi dell'art. 400, comma 02, del Testo Unico in caso di esiguo numero dei posti conferibili in una data regione, l'USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale provvede all'approvazione delle graduatorie di merito sia della propria regione che delle ulteriori regioni indicate nell'allegato medesimo;*

PRESO ATTO della comunicazione ministeriale prot. n. 25709 del 06.07.2022 e del conseguente ricalcolo del punteggio disposto;

RITENUTO necessario assicurare il giusto contemperamento degli interessi coinvolti, garantendo sia quegli aspiranti che, in virtù del superamento delle prove concorsuali, conseguono l'abilitazione all'insegnamento, necessaria anche al collocamento nella corrispondente fascia delle GPS, sia quei candidati, che, per effetto dell'eventuale superamento del concorso saranno utilmente collocati nella corrispondente graduatoria di merito, ai fini delle immissioni in ruolo, in presenza di contingente da assegnare.

DECRETA

Art. 1) È approvata la graduatoria di merito del concorso, indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499 e ss.mm., per le **Regioni Campania e Molise**, per la classe di concorso **A022 – Italiano, Storia, Geografia nella Scuola Secondaria di I Grado**, allegata al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI

Art.2) La suddetta graduatoria sarà aggiornata, a seguito delle operazioni di riammissione al colloquio di quei candidati per i quali è stato ricalcolato il punteggio, giusta nota ministeriale prot. n. 25709 del 06.07.2022.

Art.3) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo dell'Ufficio.

IL DIRETTORE GENERALE

Documento firmat digitalmente da Ettore Acerra
Firmato digitalmente da ACERRA.
Ettore
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

All'albo

Regione responsabile	Regione destinataria	Procedura concorsuale	Posizione in graduatoria	Categoria	Nome	Data di nascita	Titoli di laurea	Titoli di preferenza	Indirizzo con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio titoli	Punteggio totale
GRADUATORIA REGIONI CAMPANIA												
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	1	1. Amministr.	Alfonso	14/07/1991	NO	NO	NO	76,00	31,00	107,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	2	2. Amministr.	Antonio	18/04/1989	NO	NO	NO	80,00	40,00	120,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	3	3. Amministr.	Roberto	13/07/1987	NO	NO	NO	84,00	40,00	124,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	4	4. Insegn.	Salvatore	14/03/1991	NO	NO	NO	74,00	30,00	104,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	5	5. Insegnamento	Andrea Andrea	13/04/1991	NO	NO	NO	70,00	30,00	100,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	6	6. Insegn.	F. Umberto	5/10/1991	NO	NO	NO	70,00	30,00	100,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	7	7. Insegn.	Renzo	17/04/1991	NO	NO	NO	76,00	30,00	106,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	8	8. Insegn.	Roberto	04/11/1988	NO	NO	NO	74,00	30,00	104,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	9	9. Insegn.	NAZZARANO	28/07/1991	NO	NO	NO	74,00	34,00	108,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	10	10. Insegn.	NAZZARANO	03/01/1991	NO	NO	NO	82,00	40,00	122,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	11	11. Capofila	Adriano	21/03/1989	NO	NO	NO	82,00	36,00	118,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	12	12. Capofila	Adriano	01/03/1991	NO	NO	NO	74,00	36,00	110,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	13	13. Capofila	Andrea Agost	04/08/1994	NO	NO	NO	86,00	36,00	122,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	14	14. Capofila	Renzo	12/03/1991	NO	NO	NO	82,00	36,00	118,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	15	15. Capofila	F. 12/09/1988	NO	NO	NO	82,00	36,00	118,00	
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	16	16. Capofila	Nazario	12/02/1991	NO	NO	NO	80,00	36,00	116,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	17	17. Capofila	Renzo	11/08/1991	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	18	18. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	19	19. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	20	20. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	21	21. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	22	22. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	23	23. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	24	24. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	25	25. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	26	26. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	27	27. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	28	28. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	29	29. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	30	30. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	31	31. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	32	32. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	33	33. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	34	34. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	35	35. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	36	36. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	37	37. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	38	38. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	39	39. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	40	40. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	41	41. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	42	42. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	43	43. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	44	44. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	45	45. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	46	46. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	47	47. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	48	48. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	49	49. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	50	50. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	51	51. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	52	52. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	53	53. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	54	54. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	55	55. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	56	56. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	57	57. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	58	58. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	59	59. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	60	60. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	61	61. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	62	62. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	63	63. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	64	64. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	65	65. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	66	66. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	67	67. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	68	68. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	69	69. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	70	70. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	71	71. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	72	72. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	73	73. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	74	74. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	75	75. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	76	76. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	77	77. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	78	78. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	79	79. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	80	80. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	81	81. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	82	82. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	83	83. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	84	84. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	85	85. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	86	86. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	87	87. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	88	88. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	89	89. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	90	90. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	91	91. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	92	92. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	93	93. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	94	94. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	95	95. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	96	96. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	97	97. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	98	98. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	99	99. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	100	100. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	101	101. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	102	102. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	103	103. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	104	104. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	105	105. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00	36,00	112,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001	106	106. Capofila	Adriano	06/04/1988	NO	NO	NO	76,00		

CAMPANIA	CAMPANIA	A002		201	Buenos Aires	Colonia	05/12/1992	NOS	SI	NOS		72,00	86,00	133,75	173,75
CAMPANIA	CAMPANIA	A001		208	Catamarca	María Corolina	13/02/1993	NOS	NOS	NOS		70,00	85,00	138,75	173,75
CAMPANIA	CAMPANIA	A012		211	Buenos Aires	Sandra	15/05/1991	NOS	NOS	NOS		70,00	82,00	133,50	173,50
CAMPANIA	CAMPANIA	A002		218	Paraguay	ANGELA	08/06/1992	NOS	NOS	NOS		72,00	84,00	132,00	173,50
CAMPANIA	CAMPANIA	A001		219	CHOCOMA	HERIBERTO	07/08/1978	NOS	SI	NOS		72,00	80,00	135,75	173,50
CAMPANIA	CAMPANIA	A002		220	Buenos Aires	Miriam	16/10/1994	NOS	NOS	NOS		72,00	85,00	135,25	173,75
CAMPANIA	CAMPANIA	A002		221	Buenos Aires	Benedita	16/10/1993	NOS	NOS	NOS		70,00	80,00	127,50	173,50
CAMPANIA	CAMPANIA	A002		227	Buenos Aires	Valeria	25/04/1991	NOS	SI	NOS		76,00	80,00	135,00	177,50
CAMPANIA	CAMPANIA	A002		230	Paraguay	Germana	15/08/1981	NOS	SI	NOS		70,00	78,00	125,00	173,50
CAMPANIA	CAMPANIA	A002		234	Buenos Aires	Alfonso	26/02/1992	NOS	NOS	NOS		78,00	82,00	142,00	177,50
CAMPANIA	CAMPANIA	A001		236	Paraguay	Roberto	16/12/1990	NOS	NOS	NOS		74,00	80,00	131,00	173,50
CAMPANIA	CAMPANIA	A004		238	CHOCOMA	JOHANNA VALENTINO	18/04/1990	NOS	NOS	NOS		76,00	80,00	141,25	177,25
CAMPANIA	CAMPANIA	A002		247	Paraguay	Florencia	11/09/1988	NOS	NOS	NOS		70,00	86,00	140,25	177,25
CAMPANIA	CAMPANIA	A004		248	Paraguay	Alfonso	16/04/1993	NOS	NOS	NOS		76,00	80,00	141,00	177,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A004		249	Paraguay	Alfonso	16/04/1993	NOS	NOS	NOS		72,00	86,00	139,00	174,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A002		250	CHOCOMA	Verónica	09/05/1993	NOS	NOS	NOS		72,00	80,00	135,75	173,75
CAMPANIA	CAMPANIA	A002		257	El Estero	Maria	16/03/1993	NOS	SI	NOS		72,00	87,00	132,50	173,50
CAMPANIA	CAMPANIA	A002		262	Cuervo	Carolina	16/05/1993	NOS	NOS	NOS		72,00	83,00	127,00	173,50
CAMPANIA	CAMPANIA	A002		263	Cuervo	Lidia	15/09/1995	NOS	SI	NOS		76,00	79,00	136,00	177,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A001		268	CHOCOMA	JOSE	16/02/1992	NOS	NOS	NOS		80,00	80,00	141,00	177,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A002		276	Buenos Aires	Paula	11/05/1988	NOS	NOS	NOS		76,00	78,00	138,00	177,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A002		280	Paraguay	Alfonso	15/03/1982	NOS	SI	NOS		76,00	78,00	138,75	176,75
CAMPANIA	CAMPANIA	A002		281	Paraguay	Buenos Aires	16/02/1988	NOS	SI	NOS		76,00	82,00	138,75	176,75
CAMPANIA	CAMPANIA	A002		289	Buenos Aires	Aureliana	14/08/1992	NOS	NOS	NOS		70,00	82,00	138,75	176,75
CAMPANIA	CAMPANIA	A002		290	CHOCOMA	Sonia	15/05/1974	NOS	NOS	NOS		70,00	82,00	138,75	176,75
CAMPANIA	CAMPANIA	A002		295	Paraguay	Alfonso	15/05/1996	NOS	NOS	NOS		72,00	82,00	136,50	176,50
CAMPANIA	CAMPANIA	A002		296	San Martín	Rebeca	15/10/1995	NOS	NOS	NOS		70,00	88,00	135,50	176,50
CAMPANIA	CAMPANIA	A002		297	Buenos Aires	Alfonso	11/05/1995	NOS	NOS	NOS		70,00	88,00	133,50	176,50
CAMPANIA	CAMPANIA	A002		298	Buenos Aires	Carolina	11/12/1995	NOS	NOS	NOS		70,00	88,00	133,50	176,50
CAMPANIA	CAMPANIA	A002		299	Buenos Aires	Carolina	13/11/1995	NOS	NOS	NOS		70,00	88,00	133,50	176,50
CAMPANIA	CAMPANIA	A002		298	Cuervo	Carla	18/09/1991	NOS	NOS	NOS		74,00	78,00	127,00	176,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A002		299	Cuervo	VICTORIA	17/09/1995	NOS	NOS	NOS		72,00	80,00	125,00	169,50
CAMPANIA	CAMPANIA	A002		297	CHOCOMA	Ayda Maria	13/10/1974	NOS	SI	NOS		76,00	78,00	135,00	169,50
CAMPANIA	CAMPANIA	A002		298	CHOCOMA	Olivia	15/01/1993	NOS	SI	NOS		74,00	74,00	138,75	169,75
CAMPANIA	CAMPANIA	A002		299	Buenos Aires	Alfonso	16/09/1994	NOS	NOS	NOS		76,00	80,00	137,50	167,50
CAMPANIA	CAMPANIA	A001		299	CHOCOMA	JOSE	16/02/1993	NOS	NOS	NOS		70,00	80,00	133,00	167,50
CAMPANIA	CAMPANIA	A002		295	CHOCOMA	JOHANNA CRISTINA	16/02/1993	NOS	NOS	NOS		70,00	80,00	133,50	167,50
CAMPANIA	CAMPANIA	A002		292	CHOCOMA	JOHANNA	27/04/1981	NOS	NOS	NOS		76,00	82,00	137,50	167,50
CAMPANIA	CAMPANIA	A002		293	CHOCOMA	Alfonso	16/02/1984	NOS	SI	NOS		76,00	80,00	136,00	167,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A002		294	CHOCOMA	JOHANNA	14/08/1987	NOS	SI	NOS		70,00	78,00	122,50	166,50
CAMPANIA	CAMPANIA	A002		295	CHOCOMA	JOHANNA	16/08/1988	NOS	NOS	NOS		76,00	80,00	126,00	166,50
CAMPANIA	CAMPANIA	A002		296	CHOCOMA	JOHANNA	11/02/1982	NOS	NOS	NOS		76,00	84,00	123,50	166,50
CAMPANIA	CAMPANIA	A002		297	CHOCOMA	JOHANNA	15/12/1993	NOS	NOS	NOS		74,00	78,00	124,00	166,50
CAMPANIA	CAMPANIA	A002		298	CHOCOMA	JOHANNA	16/04/1990	NOS	NOS	NOS		72,00	86,00	123,00	166,50
CAMPANIA	CAMPANIA	A002		299	CHOCOMA	JOHANNA	18/11/1993	NOS	SI	NOS		72,00	80,00	122,00	166,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A002		298	CHOCOMA	JOHANNA	14/11/1991	NOS	NOS	NOS		70,00	80,00	124,00	164,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A002		291	CHOCOMA	JOHANNA	11/02/1984	NOS	NOS	NOS		70,00	80,00	121,25	163,75
CAMPANIA	CAMPANIA	A002		292	CHOCOMA	JOHANNA	16/02/1991	NOS	SI	NOS		70,00	78,00	121,25	163,75
CAMPANIA	CAMPANIA	A002		293	Buenos Aires	Valeria	14/09/1978	NOS	NOS	NOS		76,00	78,00	123,25	163,75
CAMPANIA	CAMPANIA	A002		294	Buenos Aires	Francisco	16/05/1995	NOS	SI	NOS		72,00	78,00	125,00	163,50
CAMPANIA	CAMPANIA	A002		295	Paraguay	Maria Teresa	18/02/1991	NOS	NOS	NOS		70,00	80,00	122,00	163,50
CAMPANIA	CAMPANIA	A002		296	CHOCOMA	JOHANNA	15/11/1981	NOS	SI	NOS		74,00	76,00	126,75	163,25
CAMPANIA	CAMPANIA	A002		297	CHOCOMA	Martina	16/09/1993	NOS	NOS	NOS		72,00	78,00	123,25	163,75
CAMPANIA	CAMPANIA	A002		298	CHOCOMA	JOHANNA	15/10/1989	NOS	SI	NOS		72,00	78,00	121,00	163,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A002		299	Paraguay	Roberto	29/11/1997	NOS	NOS	NOS		70,00	78,00	123,50	166,50
CAMPANIA	CAMPANIA	A002		299	Paraguay	Alfonso	16/11/1994	NOS	NOS	NOS		70,00	72,00	122,00	158,50
CAMPANIA	CAMPANIA	A002		291	Paraguay	JOHANNA	16/02/1991	NOS	SI	NOS		76,00	78,00	126,25	159,25
CAMPANIA	CAMPANIA	A002		292	Buenos Aires	Angela	10/11/1983	NOS	SI	NOS		72,00	78,00	123,50	158,50
CAMPANIA	CAMPANIA	A002		293	Buenos Aires	Maria	13/08/1988	NOS	NOS	NOS		74,00	72,00	121,00	158,50
CAMPANIA	CAMPANIA	A002		294	Buenos Aires	Alfonso	17/09/1985	NOS	SI	NOS		76,00	72,00	122,50	158,50
CAMPANIA	CAMPANIA	A002		295	Paraguay	JOHANNA	16/08/1995	NOS	NOS	NOS		72,00	72,00	121,00	153,50
CAMPANIA	CAMPANIA	A002		296	CHOCOMA	JOHANNA	15/09/1976	NOS	SI	NOS		72,00	72,00	120,00	153,00
CAMPANIA	CAMPANIA	A002		297	Buenos Aires	Buenos Aires	15/05/1970	NOS	NOS	NOS		70,00	70,00	120,00	150,50

GRADUATORIA MOLISE													
Regione responsabile	Regione destinataria	Procedura concorsuale	Posizione in graduatoria	Cognome	Nome	Data di nascita	Titoli di riserva	Titoli di preferenza	Incluso con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio prova orale	Punteggio titoli	Punteggio totale
CAMPANIA	MOLISE	A022	1	Di Legge	Francesco	01/06/1985	NO	SI	NO	90,00	98,00	32,50	220,50
CAMPANIA	MOLISE	A022	2	Di Meo	Valeria	05/04/1992	NO	NO	NO	80,00	100,00	16,25	196,25
CAMPANIA	MOLISE	A022	3	Gattozzi	Giacomo	24/08/1990	NO	NO	NO	74,00	100,00	21,25	195,25
CAMPANIA	MOLISE	A022	4	Guidi	Alessia	25/11/1980	NO	SI	NO	72,00	90,00	31,25	193,25
CAMPANIA	MOLISE	A022	5	Savarese	Antonella	13/04/1980	NO	SI	NO	74,00	94,00	12,50	180,50
CAMPANIA	MOLISE	A022	6	Cappelletti	Luisa	03/07/1993	NO	NO	NO	70,00	94,00	15,75	179,75
CAMPANIA	MOLISE	A022	7	Scocca	Valeria	05/03/1979	NO	NO	NO	70,00	78,00	30,00	178,00
CAMPANIA	MOLISE	A022	8	Morrone	Daniela	30/03/1987	NO	SI	NO	72,00	83,00	20,00	175,00